



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. _____, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in
epigrafe, promosso da:

rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Pontremoli ed elettivamente domiciliati presso lo
Studio del difensore in Sarzana, via Mazzini n. 100

-attori-

Contro

P _____, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata
presso lo

-convenuta-

CONCLUSIONI

*Per gli attori _____ come in foglio di precisazione delle conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:

-accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di finanziamento inter partes laddove risultano pattuiti e/o applicati interessi in misura superiore al tasso soglia di cui L. 108/96 e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 1815 c.c , dichiarare non dovutigli interessi ed oneri accessori addebitati nel corso del rapporto, condannando la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare la complessiva somma di euro 18.867,08 percepita a titolo di interessi/ oneri e penali in relazione ai tre finanziamenti di cui in premessa o somma diversa che sarà accertata, oltre interessi e spese, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.

*Per la convenuta _____ come in comparsa di costituzione e risposta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza e previa ogni pronuncia e declaratoria del caso,

In via principale e nel merito:

- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.

In via subordinata:

- nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte attorea compensare parzialmente l’importo eventualmente accertato e dovuto da _____ in liquidazione a titolo di interessi con il diverso importo dovuto dal sig. _____ in virtù del decreto ingiuntivo n. 4524/2015 emesso dal Tribunale di Bologna in data 26/06/2015 di euro 33.873,18 oltre interessi dal 21/11/2014 sino al saldo effettivo ed alle spese legali liquidate in

decreto pari ad euro 1.832,66 o della diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà dovuta in corso di causa.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e onorari oltre IVA e CPA”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso

* convenivano in giudizio innanzi al Tribunale della SPEZIA la società , esponendo in fatto quanto segue:

- in data 20.12.2005, il sig. sottoscriveva con la il contratto di prestito personale n. di € 20.000,00 da restituirsi in n. 72 rate mensili (doc. 2 – produzioni allegata all’atto di citazione);

- in data 21.05.2007, il sig. sottoscriveva con la il contratto di prestito personale n. di € 7.600,00 da restituirsi in n. 60 rate mensili (doc. 3.1. – produzioni allegata all’atto di citazione);

- detti contratti venivano estinti in data 15.01.2010 mediante contratto di rifinanziamento n. 1935031 sottoscritto con la di € 23.966,94, accordati a , da rimborsarsi in n. 84 rate mensili (doc. 1.1 – produzioni allegata all’atto di citazione).

*Gli attori eccepivano che i contratti di finanziamento sopra menzionati, sottoscritti con la presentavano:

- condizioni gravose in ordine ai tassi di interesse applicati e alle penali per il caso di ritardo nei pagamenti, come rilevato dal consulente tecnico di parte nella perizia depositata in allegato all’atto introduttivo (DOC. 2 – allegato all’atto di citazione);

- interessi usurari in violazione dell'art. 644 cp e della L. 108/1996, sia in fase di pattuizione che in fase di esecuzione, con conseguente necessità di convertire il mutuo da oneroso a titolo gratuito ex art. 1815 cc e diritto alla restituzione degli interessi corrisposti pari a (1) € 10.523,32 rispetto al contratto di finanziamento n. 567773, (2) € 2.438,59 rispetto al contratto di finanziamento n. 1065495, (3) € 5.905,17 rispetto al contratto di finanziamento n. 193503.

*Parte attrice esponeva che a nulla erano serviti i solleciti rivolti alla _____ e che il tentativo di conciliazione avviato tramite l'esperimento della procedura di mediazione si era concluso negativamente (documentazione allegata al fascicolo di _____).

*Gli attori chiedevano accertarsi la nullità delle clausole dei contratti di finanziamento derivante dalla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia di usura, dichiararsi non dovuti gli interessi e oneri accessori addebitati nel corso dei rapporti, con condanna di parte convenuta a rimborsare le somme illegittimamente percepite.

* _____ si costituiva in giudizio e contestava quanto *ex adverso* dedotto da controparte nei termini che seguono:

- eccepiva che i contratti erano stati conclusi ed eseguiti senza che parte attrice avesse sollevato alcuna contestazione;
- esponeva che, all'esito dell'accettazione della proposta sottoscritta dai sigg. _____ aveva inviato a controparte per il contratto n. 1935031 una comunicazione con la quale venivano riepilogati gli importi finanziari e le condizioni, compresi TAN e TAEG applicati, e ogni altro costo al fine di rendere edotti i clienti in ordine agli impegni assunti con il contratto;
- eccepiva che solo nell'agosto 2013 i sigg. _____ avevano opposto la presunta usurarietà dei tassi applicati nei tre contratti dagli stessi sottoscritti;
- esponeva che, con missiva del 05.11.2013, aveva chiarito che rispetto a tutti i contratti i tassi applicati non superavano il tasso soglia d'usura stabilito dalla legge;

- esponeva che in data 04.11.2013 i sigg. avevano instaurato il procedimento di mediazione che si era concluso negativamente;
- eccepiva che le era debitore di € 33.873,18 (parzialmente adempiuto) come da decreto ingiuntivo n. 4524/2015 emesso dal Tribunale di BOLOGNA;
- contestava le perizie prodotte da controparte;
- eccepiva che i tassi applicati ai contratti sottoscritti dai sigg. erano pienamente legittimi e conformi alla normativa vigente;
- eccepiva che l'invalidità della clausola contrattuale riguardante la mora comportava, non la conversione del mutuo da oneroso a gratuito, ma l'applicazione del tasso corrispettivo o legale.

*Parte convenuta chiedeva: in via principale, il rigetto delle domande attoree; in via subordinata, compensare l'importo dovuto con quello che il sig. era tenuto a corrispondere in proprio favore in forza del decreto ingiuntivo n. 4524/15 emesso dal Tribunale di BOLOGNA in data 26.05.2015 di € 33.873,18 oltre interessi e spese legali liquidate in € 1.832,00 o della diversa somma dovuta ritenuta dal Giudice all'esito della controversia.

*Con ordinanza del 02.05.2019, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio e formulava il seguente quesito:

"Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti tecnici di parte:

1. *Descriva i prestiti personali nn. 567773, 1065495, 1935031 intercorsi tra .*
2. *Verifichi, utilizzando le formule indicate dalla Banca d'Italia, l'eventuale applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia prevista dalla Legge 108/1996, tenendo conto, ai fini di tale determinazione, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, quindi degli interessi,*

moratori ed anatocistici, di tutte le commissioni, ivi compresa quella di massimo scoperto, delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse, e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca

In caso affermativo, qualora risulti che il tasso previsto in contratto era usurario fin dal momento della sua pattuizione, indichi l'importo totale degli interessi applicati dall'istituto bancario e consideri non dovuto tale importo dal mutuatario; qualora invece rilevi che il tasso previsto in contratto non era usurario al momento della sua pattuizione ma lo è divenuto successivamente, individui quale sarebbe stato l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia nonché la differenza tra l'importo degli interessi applicati dall'istituto bancario e l'importo degli interessi equivalenti al tasso soglia, e consideri non dovuta tale differenza da parte del mutuatario.

3. In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1, 2 quantifichi l'eventuale credito di nei confronti di _____”.

Il Giudice nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. _____.

*La consulenza tecnica d'ufficio veniva depositata in data 27.07.2020.

*All'udienza del 19.05.2022, le parti precisavano le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava termini per memorie conclusionali e repliche.

Osservato

L'azione svolta dagli attori è fondata nei termini seguenti.

1. Sul credito di parte attrice

Le ragioni poste dagli attori a fondamento della domanda formulata (*rectius* usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di finanziamento n. 567773, 1065495 e 1935031, sottoscritti con la _____) risultano confermate dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, il cui metodo e le cui conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo Giudicante.

*Il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto che i contratti di finanziamento n. 567773, 1065495 e 1935031, sottoscritti dai sigg. con la violano la disciplina antiusura e, in risposta ai quesiti formulati dal Giudice, ha concluso come segue.

**In relazione al contratto di finanziamento n. 567773, il consulente tecnico d'ufficio (1) esponeva che *“Sulla base della documentazione esaminata, lo scrivente CTU conclude che GLI INTERESSI PATTUITI IN CONTRATTO AL MOMENTO DELLA SUA STIPULA, avvenuta il 20/12/2005, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e CONSIDERATI GLI INTERESSI DI MORA, RISULTANO USURARI DATO CHE COMPLESSIVAMENTE SONO SUPERIORI AL LIMITE DI LEGGE (TASSO SOGLIA)”*, (2) ricalcolava il piano di ammortamento, (3) valutava la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano d'ammortamento ricalcolato, (4) evidenziava che le somme da recuperare ammontavano a € 8.569,51 (pagg. 23, 33 – 37 della perizia depositata in atti).

**In relazione al contratto di finanziamento n. 1065495, il consulente tecnico d'ufficio (1) esponeva che *“Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 21/05/2007, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia)”*, (2) ricalcolava il piano di ammortamento, (3) valutava la differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e gli importi previsti dal piano d'ammortamento ricalcolato, (4) evidenziava che le somme da recuperare ammontavano a € 2.240,49 (pagg. 39, 50 – 53 della perizia depositata in atti).

**In relazione al contratto n. 1935031, il consulente tecnico d'ufficio esponeva che (1) *“Sulla base della documentazione in possesso si può concludere che, anche per il contratto di finanziamento n. 1095031, gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula,*

avvenuta il 15/01/2010, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano usurari dato che complessivamente erano superiori al limite di legge (tasso soglia)", (2) "PURTROPPO, LA MANCANZA DELL'ESTRATTO CONTO PAGAMENTI IMPEDISCE ALLO SCRIVENTE CTU OGNI CONCLUSIONE CIRCA LA DETERMINAZIONE DEL TAEG DAL MOMENTO CHE NON SI CONOSCONO LE RATE PAGATE SIA NEL NUMERO CHE NELLA LORO QUANTIFICAZIONE.

TALE CIRCOSTANZA HA IMPEDITO ALLO SCRIVENTE CTU DI DETERMINARE, COME NEI CONTRATTI PRECEDENTEMENTE ESAMINATI, IL TEG RATA ED IL TEG MORA E DEL LORO CONFRONTO CON I TASSI SOGLIATEMPO PER TEMPO VIGENTI" (pagg. 57 – 59 della perizia depositata in atti).

1.1. Sulla quantificazione delle somme da rimborsare a favore di _____.

Per i motivi sopra esposti, il Giudice deve dichiarare la nullità ex art. 1815, co. 2 cc delle clausole contrattuali accertate usurarie dal consulente tecnico d'ufficio (alla cui perizia in atti si fa qui espresso rinvio) e, per l'effetto, condanna _____ a corrispondere a favore di _____ la somma di € € 8.569,51 (per il contratto di finanziamento n. 567773) ed a favore di _____ la somma di € 2.240,49 (per il contratto di finanziamento n. 1065495), oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del 15.05.2017 in cui è avvenuta la notifica dell'atto di citazione.

2. Sull'eccezione di compensazione sollevata da _____.

L'eccezione di compensazione dei rispettivi crediti (tra _____) sollevata da parte convenuta non appare adeguatamente supportata da prova documentale.

*A sostegno della pretesa avanzata la convenuta si è limitata ad asserire l'esistenza di un proprio controcredito (€ 33.873,18) nei confronti di _____ .

La medesima dichiarava che detto credito, esistente in proprio favore in forza del decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di BOLOGNA in data 26.06.2015, a seguito di accordo transattivo, era stato parzialmente adempiuto (per € 6.000,00) da controparte (pagg. 8 – 9 della memoria n. 2 ex art. 183, co. 6 cpc di _____).

*La convenuta depositava la copia del decreto ingiuntivo (doc. 8 allegato alla memoria n. 2 nell'interesse di _____), ma non allegava ulteriore documentazione: né la copia dell'accordo transattivo raggiunto con parte attrice, né la copia delle ricevute dei pagamenti effettuati in proprio favore a parziale tacitazione dei maggiori importi dovuti.

*Non vi sono elementi sufficienti per consentire a questo Giudice di quantificare il credito di _____ e pertanto di accertare l'avvenuta compensazione dei rispettivi crediti.

*L'eccezione deve essere rigettata.

3. Sulle spese processuali.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

*Gli onorari della difesa di _____ (a carico di PLUSVALORE SPA IN LIQUIDAZIONE) vengono liquidati in € 5.077,00 oltre accessori di legge (IVA, cpa, spese generali al 15%) per onorari, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, in ragione delle limitate questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, tenuto conto del valore della causa (€ 10.809,49, pari all'importo complessivo delle somme accertate oggetto di rimborso), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).

Gli onorari vengono distratti ex art. 93 cpc a favore de procuratore costituito avv. Alessandro Pontremoli, il quale si è dichiarato antistatario.

*Gli onorari del consulente tecnico d'ufficio (già liquidati con provvedimento del 06.08.2020 in € 2.960,44 oltre accessori) sono posti definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con il consulente tecnico d'ufficio, e a carico esclusivo di nei rapporti interni tra attori e convenuta.

P.Q.M.

A) Condanna la società a corrispondere a favore di la somma di € 8.569,51 (per il contratto di finanziamento n. 567773) ed a favore di la somma di € 2.240,49 (per il contratto di finanziamento n. 1065495), oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del 15.05.2017

B) Condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali, liquidandole in € 5.077,00 oltre accessori per onorari, con distrazione a favore del procuratore costituito avv. Alessandro Pontremoli.

C) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio (liquidate in € 2.960,44 oltre accessori a titolo di onorari con provvedimento del Giudice del 06.08.2020), definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con il consulente tecnico d'ufficio, e a carico esclusivo di nei rapporti interni tra attori e convenuta.

D) Rigetta ogni ulteriore domanda.

La Spezia, 04.11.2022

Il Giudice,